

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2024, n. 1010

Autorizzazione al prelievo in deroga della specie “Storno” annata 2024/2025, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell’art. 19 bis della Legge n. 157/92

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile EQ del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità, Sig. Giuseppe Cardone, confermata dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Premesso che :

la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l’art. 9, paragrafo 1, lett. a), statuisce che è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque.

La legge 11 febbraio 1992, n. 157 “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*” e ss.mm.ii. all’art. 19 bis stabilisce:

- al comma 1, che le Regioni disciplinano l’esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell’art. 9 e ai principi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
- al comma 2, che i soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle Regioni;
- al comma 5, che nell’esercizio delle deroghe di cui all’art. 9, paragrafo 1, lett. a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul BUR almeno 60 giorni prima dalla data prevista per l’inizio dell’attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l’ISPRA;
- al comma 6bis, che le Regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello Storno (*sturnus vulgaris*) con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l’esercizio delle attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali.

La L.R. 09 agosto 2016, n. 23 – art. 20 - ha disposto che le funzioni amministrative di caccia e pesca già esercitate dalle Province e Città Metropolitana di Bari sono trasferite alla Regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge ed espletate mediante forma di avvalimento e convenzione (BURP n. 93 del 10.08.2016).

La Regione Puglia alla luce delle varie sollecitazioni pervenute dalle Associazioni di categoria interessate, *in primis* quelle agricole, nonché di Enti territoriali ed, inoltre, a seguito di indicazioni della Prefettura di Bari rivenienti da varie riunioni tenutesi, nel tempo, per affrontare le problematiche rivenienti dalla elevata presenza di “Storni” in determinati territori provinciali, ha dato mandato al Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli alimenti (Di.S.P.A. , ex Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università di Bari - DISAAT), nell’ambito di specifici accordi di collaborazione giuste DGR n. 2332/2015 , DGR n. 368/2020 e DGR n. 1842/2022, di porre in essere le necessarie iniziative tese allo studio della presenza

della specie in parola sul territorio regionale, in particolare al monitoraggio delle popolazioni e relativa stima dei danni alle colture agricole.

Il Di.S.P.P.A. (ex DISAAT), in diverse circostanze, ha presentato alla competente Sezione regionale una specifica e dettagliata relazione tecnico-scientifica elaborata nel periodo autunnale-invernale (quadriennio 2016-2020 e annate 2022/2023-2023/2024) riguardante il monitoraggio delle popolazioni di "Storno" presenti sul territorio pugliese (stimate in sede di studio fino a circa 8-10 milioni di esemplari svernanti in Puglia) e relativa stima dei danni alle colture agricole (pari a circa 0,35% della sola produzione agricola) con una perdita media fino al 12,6% del prodotto atteso.

La Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, competente in materia, ha comunicato, nell'ambito delle vigenti normative e giusta propria nota prot. n. 0199859 del 24 aprile 2024, all'ISPRA l'intenzione della Regione Puglia di adottare specifico provvedimento di attuazione del prelievo in deroga per la specie Storno (*Sturnus vulgaris*) per l'annata 2024/2025.

L'ISPRA ha rilasciato il proprio parere, con note prot. n. 0033470/2024 del 17 giugno 2024 e n. 0038501/2024 del 10 luglio 2024, esprimendosi favorevolmente per il prelievo in deroga nell'ambito territoriale di applicabilità della deroga nel quale si sono registrati i danni e quindi nelle specifiche Aree delle province di Bari, Brindisi e Foggia, come indicato nella documentazione fornita dalla Regione (relazione Di.S.P.P.A.) e alle seguenti condizioni:

- numero massimo di capi abbattibili in detto territorio non superiore alle 10.000 unità;
- abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto in periodo da novembre 2024– gennaio 2025;
- periodo di abbattimento da novembre 2024 a gennaio 2025, in presenza di uliveti in frutto;
- adozione di un sistema centralizzato atto a conteggiare debitamente ed in maniera tempestiva gli abbattimenti effettuati sul previsto territorio regionale autorizzato al fine, ove ne ricorrono le condizioni, di poter interrompere gli abbattimenti;
- divieto di utilizzo richiami, siano essi vivi o ausili di altra natura;
- utilizzo dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;
- invio all'ISPRA e al competente Ministero di apposita rendicontazione a chiusura delle attività relativo al "Piano di contenimento" della specie in parola.

Nella riunione del 04 luglio 2024, svoltasi in sede Dipartimentale, il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale ha formulato le proprie proposte e rilasciato il relativo parere ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle vigenti normative, rappresentando comunque perplessità in ordine alla complessiva gestione e rischi derivanti dell'eventuale deroga limitata al territorio indicato nella citata nota ISPRA.

Rilevato che:

- in determinate aree del territorio della Regione Puglia sono presenti rilevanti produzioni agricole in particolare olivicole, unitamente a quelle orticole, e che lo "Storno" è tra le specie che causa maggiori danni quantitativi e qualitativi a dette colture e che allo stato mancano soluzioni sufficientemente efficaci a contenere i danni provocati, alternative al prelievo in deroga, in quanto si è dimostrato, in diverse situazioni, che le predette soluzioni risultano parzialmente risolutive e con effetti limitati al breve periodo;
- nel periodo in cui le principali colture a rischio (olivicole e orticole) sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione della citata specie risulta particolarmente numerosa in quanto

interessata dalla presenza di individui soprattutto svernanti (migratori) che si aggiungono alla frazione nidificante stanziale.

Preso atto, altresì, di quanto riportato:

- nella *“Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della ex Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”*, redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008;
- nei documenti dell’ISPRA *“Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello Storno (Sturnus vulgaris) in Italia”* dell’agosto 2009, nel quale sono riportate indicazioni tecniche gestionali relative alle modalità ed al monitoraggio di un possibile prelievo venatorio dello storno in Italia, nonché *“Lo storno (Sturnus vulgaris) in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l’inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)”* del febbraio 2011.

Tenuto conto dell’esperienza già maturata in Regione nel 2010 e 2017, allorquando con apposite DGR fu autorizzato il prelievo in deroga alla specie storno per l’annata 2010-2011 e 2017-2018;

Considerato che, nelle more dell’adozione delle linee guida ministeriali previste dall’art. 19 bis comma 5 L. n. 157/92, sussiste l’esigenza, a fronte di situazioni, anche documentate, di danno alle tipiche colture agricole pugliesi, di consentire per l’annata 2024/2025 il prelievo in deroga della specie “storno”, dannosa per l’agricoltura, allo scopo di limitare e prevenire l’incidenza dei danni alle attività agricole applicando la disciplina vigente.

Vista la DGR n. 934 del 4/7/2024 avente ad oggetto *“Piano Straordinario Regionale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica in Puglia ai sensi dell’art. 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e del D.M. 13 giugno 2023: individuazione struttura regionale competente e fissazione della data per la proposta di Piano Straordinario Regionale”*.

Ritenuto, pertanto, alla luce del quadro di analisi, valutazioni e dati in possesso sopra richiamati e contemperandoli con esigenze di conservazione della specie e tutela delle produzioni agricole citate e giusto quanto riportato nel vincolante parere ISPRA, che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga della specie “storno” (*Sturnus vulgaris*) nell’area della *“Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi”*, individuata nei territori dei comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Conversano, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Ceglie Messapica, Villa Castelli, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Latiano, Carovigno, San Vito dei Normanni, Mesagne, Oria e Brindisi (Brindisi), e nell’area *“Fascia pedegarganica della provincia di Foggia”*, individuata nei territori dei comuni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico e Cagnano Varano (Foggia).

Ritenuto, altresì, di dover prevedere, all’uopo, un apposito programma di intervento del prelievo in deroga nei termini di cui all’allegato A) al presente provvedimento, ciò per uniformarsi al predetto parere ISPRA. In particolare per assicurare il controllo/monitoraggio dell’attività di prelievo in deroga ex art. 19bis della legge n. 157/1992 della specie “Storno”, appare comunque necessario ed indispensabile limitare i soggetti autorizzati a detto prelievo, con disposizioni specifiche in ordine ai massimi prelievi giornalieri e stagionali per ciascun soggetto autorizzato, in modo da garantire il non superamento del numero di unità di esemplari di storno complessivamente programmati per il prelievo in deroga in parola.

Alla luce di quanto sin qui richiamato e al fine di indurre l’allontanamento delle popolazioni di storno dalle aree più vulnerabili, nel rinviare per il dettaglio al precitato programma di intervento allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, si richiama in via sintetica la proposta di prelievo in deroga, ai sensi dell’art. 19 bis legge 157/1992 e dell’art. 9 lettera a) della direttiva 2009/147/CE, della specie “storno” (*sturnus vulgaris*), da effettuare da parte di operatori specificamente autorizzati selezionati tra quelli residenti in Puglia, regolarmente iscritti agli ATC, esclusivamente nei territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nelle aree di seguito indicate:

- **Area “Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi”**

[comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Conversano, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Ceglie Messapica, Villa Castelli, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Latiano, Carovigno, San Vito dei Normanni, Mesagne, Oria e Brindisi (Brindisi)]

- **Area “Fascia pedegarganica della provincia di Foggia”**

[comuni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico e Cagnano Varano (Foggia)]

Detto prelievo deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni, criteri e modalità:

- a) limiti quantitativi di massimo prelievo: 10.000 unità;
- b) limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 30 unità;
- c) n. massimo di operatori da autorizzare: 333, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell’area di intervento o iscritti agli ATC di Bari, Brindisi e Foggia e, anche tra questi oltre che per quelli residenti fuori area o iscritti agli altri ATC regionali, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione e, comunque, volendo assicurare una percentuale del 3% degli operatori in ogni comune di residenza. Detto numero di operatori viene suddiviso in 243 per l’Area di Bari/Brindisi e 90 per l’Area di Foggia;
- d) condizioni operative: abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di oliveti con frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture olivicole in frutto;
- e) periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: 10 novembre 2024 – 19 gennaio 2025;

Le autorizzazioni per le attività di prelievo in deroga della specie “Storno”, nel rispetto dei limiti e condizioni su riportate, saranno rilasciate dalla Regione secondo le priorità su richiamate sulla base delle istanze da presentare nel periodo successivo al sessantesimo giorno dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento.

Agli operatori autorizzati sarà rilasciato specifico tesserino regionale sul quale riportare nell’immediatezza gli abbattimenti eseguiti, subito dopo il relativo recupero dei capi.

Le modalità di richiesta e rilascio autorizzazioni (tesserino) nonché quelle di accesso al sistema centralizzato, atto alla verifica degli abbattimenti, saranno riportati in apposita DDS che sarà pubblicata sul BURP e resa debitamente nota nelle forme più opportune.

VISTI:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento

UE.”

Valutazione dell’impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022 (si tratta dell’atto in esame).

L’impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997 e delle disposizioni di cui alla L. 157/92 art. 19bis e s.m.i., propone alla Giunta:

- di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
- di autorizzazione il prelievo in deroga della specie “Storno” - annata 2024/2025 -, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell’art. 19 bis della Legge n. 157/92, nel rispetto dei tempi, luoghi e modalità previsti nel programma di intervento, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante (Allegato A), qui di seguito sinteticamente riassunto nei suoi elementi essenziali:
 - **Area “Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi”**
[comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Conversano, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Ceglie Messapica, Villa Castelli, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Latiano, Carovigno, San Vito dei Normanni, Mesagne, Oria e Brindisi (Brindisi)];
 - **Area “Fascia pedegarganica della provincia di Foggia”**
[comuni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico e Cagnano Varano (Foggia)];
 - a) limiti quantitativi di massimo prelievo: 10.000 unità;
 - b) limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 30 unità;
 - c) n. massimo di operatori da autorizzare: 333, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell’area di intervento o iscritti agli ATC di Bari, Brindisi e Foggia e, inoltre, anche quelli residenti fuori area e iscritti agli altri ATC regionali, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione e, comunque, volendo assicurare una percentuale del 3% degli operatori in ogni comune di residenza. Detto numero di operatori viene suddiviso in 243 per l’Area di Bari/Brindisi e 90 per l’Area di Foggia;
 - d) condizioni operative: abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di oliveti con frutto

pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture olivicole in frutto;

e) periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: 10 novembre 2024 – 19 gennaio 2025;

- di non consentire per il prelievo della specie “storno” sul territorio regionale l’uso di richiami siano essi vivi o ausili di altra natura;
- di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell’adozione delle linee guida ministeriali di cui all’art. 19bis della L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;
- di prevedere la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie autorizzata con il presente atto su richiesta dell’ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica o per altre motivazioni;
- di stabilire che l’efficacia delle presenti disposizioni in deroga decorrono successivamente al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- di dare atto, infine, che la Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale, supportata all’uopo dal Di.S.P.P.A. dell’Università di Bari, risulta essere l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’art. 9 paragrafo 2 della predetta direttiva sono realizzate (L.R. n. 30/2007);
- di dare mandato al dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di provvedere ad adottare apposita DDS su cui riportare tutti gli atti e le disposizioni necessarie per l’attuazione del prelievo in parola e relativo piano di contenimento;
- di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
- di dare mandato alla Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di dare comunicazione della pubblicazione del presente atto sul BURP al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’ISPRA, ai sensi delle vigenti normative (L. 157/92 art 19bis).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il Responsabile EQ Attuazione
politiche faunistiche venatorie regionali**
Sig. Giuseppe Cardone

**Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**
Dr. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento, in applicazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021 e ss.mm.ii., **non ravvisa** la necessità di esprimere alcuna osservazione sulla presente proposta di DGR.

**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale**
Prof. Gianluca Nardone

L’Assessore all’Agricoltura
Dr. Donato Pentassuglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
- di autorizzazione il prelievo in deroga della specie "Storno" - annata 2024/2025 -, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della Legge n. 157/92, nel rispetto dei tempi, luoghi e modalità previsti nel programma di intervento, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante (Allegato A), qui di seguito sinteticamente riassunto nei suoi elementi essenziali:

- **Area "Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi"**

[comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Conversano, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Ceglie Messapica, Villa Castelli, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Latiano, Carovigno, San Vito dei Normanni, Mesagne, Oria e Brindisi (Brindisi)];

- **Area "Fascia pedegarganica della provincia di Foggia"**

[comuni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico e Cagnano Varano (Foggia)];

- f) limiti quantitativi di massimo prelievo: 10.000 unità;
 - g) limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 30 unità;
 - h) n. massimo di operatori da autorizzare: 333, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell'area di intervento o iscritti agli ATC di Bari, Brindisi e Foggia e, inoltre, anche quelli residenti fuori area e iscritti agli altri ATC regionali, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione e, comunque, volendo assicurare una percentuale del 3% degli operatori in ogni comune di residenza. Detto numero di operatori viene suddiviso in 243 per l'Area di Bari/Brindisi e 90 per l'Area di Foggia;
 - i) condizioni operative: abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di oliveti con frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture olivicole in frutto;
 - j) periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: 10 novembre 2024 – 19 gennaio 2025;
- di non consentire per il prelievo della specie "storno" sul territorio regionale l'uso di richiami siano essi vivi o ausili di altra natura;
 - di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19bis della L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;
 - di prevedere la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie autorizzata con il presente atto su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica o per

altre motivazioni;

- di stabilire che l'efficacia delle presenti disposizioni in deroga decorrono successivamente al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- di dare atto, infine, che la Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale, supportata all'uopo dal Di.S.P.P.A. dell'Università di Bari, risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 paragrafo 2 della predetta direttiva sono realizzate (L.R. n. 30/2007);
- di dare mandato al dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di provvedere ad adottare apposita DDS su cui riportare tutti gli atti e le disposizioni necessarie per l'attuazione del prelievo in parola e relativo piano di contenimento;
- di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
- di dare mandato alla Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di dare comunicazione della pubblicazione del presente atto sul BURP al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA, ai sensi delle vigenti normative (L. 157/92 art 19bis).

Il Segretario Generale della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

Il Dirigente della Sezione
(dr Domenico Campanile)



Domenico Campanile
12.07.2024 12:21:52
GMT+01:00

ALLEGATO A)

PROGRAMMA DI INTERVENTO PER IL PRELIEVO IN DEROGA

ANNATA 2024/2025

(ART. 19 BIS DELLA LEGGE n. 157/1992)

SPECIE: **STORNO** (*Sturnus vulgaris*)

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per ridurre e prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle tipiche coltivazioni regionali, nello specifico “olivicole”, favorendo l’allontanamento degli stormi di storni dalle aree a più alta densità olivicola, più sensibili al danneggiamento.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l’uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/92 – art. 13, comma 1 e art. 29 della L.R. n. 59/2017, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche. Non è ammesso l’uso di richiami siano essi vivi o ausili di altra natura.

PERIODO DI APPLICAZIONE: dal primo giorno utile dalla decorrenza della deroga fino a gennaio 2025 (10 novembre 2024 – 19 gennaio 2025), nel rispetto di tutti i termini e limiti previsti dal vigente calendario venatorio regionale, in particolare giornate (mercoledì, sabato e domenica) e orari. Il prelievo in deroga non è consentito nei territori autorizzati ricadenti in ZSC o ZPS.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento temporaneo per un numero massimo giornaliero di 10 (dieci) capi e 30 (trenta) capi complessivi stagionali per operatore.

Il prelievo complessivo stagionale regionale è di 10.000 (diecimila) capi, prelevabili nel territorio di cui all’allegata cartografia - Area “Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi” e Area “Fascia pedegarganica della Provincia di Foggia”

[territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nei comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Conversano, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Ceglie Messapica, Villa Castelli, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Latiano, Carovigno, San Vito dei Normanni, Mesagne, Oria e Brindisi (Brindisi) – Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in

Lamis, Rignano Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico e Cagnano Varano (Foggia)]

Pertanto, i soggetti autorizzabili saranno, massimo, pari a nr. 333. Detto numero di operatori viene suddiviso in 243 per l'Area di Bari/Brindisi e 90 per l'Area di Foggia.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di "storno" presente nelle aree interessate nei mesi autunnali-invernali è costituita da soggetti di diversa origine (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e non sono, ovviamente, distinguibili fra loro. Pertanto, un prelievo di questa specie condotta in maniera generalizzata sul territorio con le modalità in uso nella normale pratica venatoria ("al rientro" nei canneti o nei vari dormitori con i richiami) otterrebbe il risultato di una significativa diminuzione dei danni solo a fronte di un prelievo di dimensioni poco praticabili e comunque improponibile e non accettabile.

Si ritiene che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile ed in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lett. a), consista invece nell'abbattere un numero limitato di capi, nelle immediate vicinanze dai nuclei vegetazionali produttivi a rischio sparsi sul territorio, al fine di tutelare la specificità delle coltivazioni agricole regionali, in particolare olivicole, in modo da rafforzare, altresì, l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti tipici (detonatori temporizzati-cannoncini a gas) già presenti sul territorio, pur sé in modo non omogeneo, che com'è noto perdono la loro efficacia dopo un certo tempo.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e di limitare in maniera sostanziale i rischi per le altre specie.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE:

ai sensi della legislazione nazionale e regionale (L.R. n. 30/2007 – art. 4) la Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale, supportata all'uopo dal Di.S.P.P.A. dell'Università di Bari, risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI CHE SARANNO EFFETTUATI: il Di.S.P.P.A., nell'ambito delle proprie attività sul campo, rivenienti dall'accordo con la Regione Puglia, riguardanti il monitoraggio delle popolazioni di storno e relativa stima dei danni prodotti, attraverso i propri tecnici potrà proporre al competente Assessorato regionale, per motivate ragioni, la sospensione o la limitazione del prelievo in deroga di che trattasi.

L'Osservatorio Faunistico regionale entro il 15 aprile 2025 dovrà trasmettere i dati censiti dei prelievi della specie derivanti dai relativi tesserini che dovranno essere consegnati dai titolari entro il 28 febbraio 2025, secondo i termini e modalità che saranno riportati nell'apposito provvedimento dirigenziale.

CONDIZIONI OPERATIVE PER I PRELIEVI: per il prelievo in deroga sono interessati esclusivamente i territori già destinati a caccia programmata e il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo nel raggio di 100 metri) da nuclei vegetazionali (olivicoli) produttivi esclusivamente con frutto pendente.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Puglia regolarmente iscritti agli ATC con priorità a quelli residenti nei Comuni interessati dal prelievo e, comunque, secondo i criteri di seguito indicati.

LUOGO DI APPLICAZIONE: Il prelievo è consentito nelle predette aree, ove è stato accertato il danno nelle annate precedenti per ridurre la consistenza dello stesso previo prevenzione e nelle altre aree regionali contermini o comunque caratterizzate dalla concomitante rilevata presenza di dormitori di popolazione di storni ed elevata densità olivicola:

“Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi”

[territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nei comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Conversano, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Ceglie Messapica, Villa Castelli, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Latiano, Carovigno, San Vito dei Normanni, Mesagne, Oria e Brindisi (Brindisi)]

“Fascia pedegarganica della Provincia di Foggia”

[territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nei comuni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico e Cagnano Varano (Foggia)]


limiti quantitativi di massimo prelievo: 10.000 unità

limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 30 unità

n. massimo di operatori da autorizzare: 333, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell'area di intervento o iscritti agli ATC di Bari e Brindisi e, inoltre, anche quelli residenti fuori area e iscritti agli altri ATC regionali, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione e, comunque, volendo assicurare una percentuale del 3% degli operatori in ogni comune di residenza. Detto numero di operatori viene suddiviso in 243 per l'Area di Bari/Brindisi e 90 per l'area di Foggia.

Prelievo in deroga ai sensi art. 9 lettera a) Direttiva 2009/14 CE - Specie <i>Sturnus vulgaris</i> Piana olivetata litoranea tra Bari e Brindisi e Fascia pedegarganica - Foggia			
CODICE PROVINCIA	COMUNE	CACCIA ALLO STORNO	PORZIONE COMUNALE
71	Apricena	si	
71	Cagnano Varano	si	
71	Lesina	si	

71	Manfredonia	si	
71	Poggio Imperiale	si	
71	Rignano Garganico	si	
71	Sannicandro Garganico	si	
71	San Giovanni Rotondo	si	
71	San Marco in Lamis	si	
72	Alberobello	si	
72	Castellana Grotte	si	
72	Conversano	si	
72	Locorotondo	si	
72	Monopoli	si	
72	Polignano a Mare	si	
74	Brindisi	si	
74	Carovigno	si	
74	Ceglie Messapica	si	
74	Cisternino	si	
74	Fasano	si	
74	Francavilla Fontana	si	
74	Latiano	si	
74	Mesagne	si	
74	Oria	si	
74	Ostuni	si	
74	San Michele Salentino	si	
74	San Vito dei Normanni	si	
74	Villacastelli	si	

Cartografia

Il presente allegato è composto da nr 05 (cinque)
fogli (da pag. 09 a pag. 13).